

Statuto dell'Associazione AGV (Area G Volontari)

Esente da imposte di bollo e registro ex art. 6-8 Legge 266/1991

COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 L'Associazione è costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata "AreaG Volontari" con sede legale nel Comune di Torino. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza. L'Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale nel sostegno al disagio psicologico. L'Associazione nasce dopo una lunga collaborazione scientifica e operativa con AreaG onlus, a cui si ispira seguendone l'interesse e lo studio per le dinamiche evolutive degli adolescenti e dei giovani adulti.

SCOPI E FINALITA'

Art. 2 L'Associazione, apartitica, acconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge come scopo di fornire assistenza psicologica a minori, bambini, adolescenti e adulti che versino in stato di disagio psicologico e promuove il volontariato, inteso come partecipazione personale, spontanea e gratuita alle azioni di solidarietà, intraprese dall'Associazione per perseguire le sue finalità.

ATTIVITA'

Art. 3

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione propone a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

- ° interventi di sostegno psicologico in collaborazione con Enti, Cliniche, Istituti scolastici e Associazioni attraverso ad esempio sportelli d'ascolto e giornate di sensibilizzazione alla conoscenza delle problematiche relative all'adolescenza
- ° interventi educativi diretti o in collaborazione con altre organizzazioni a favore di adolescenti e adulti in condizione di disagio
- ° interventi di ascolto e sostegno psicologico a minori e adolescenti in condizione di disagio anche tramite la collaborazione con adulti in stretta interazione con loro come insegnanti, medici, genitori, educatori e assistenti sociali
- ° l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati e potrà avvalersi di contributi e provvidenze pubbliche e private previste da normative vigenti ed istituende.
- ° l'Associazione potrà richiedere ad organismi nazionali o internazionali, allo Stato e ad altri Enti Pubblici Territoriali e non, sussidi e finanziamenti agevolati e ogni altra provvidenza prevista dalle leggi emanate ed emanande

° L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutarî oppure associarsi con altre istituzioni

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

SOCI

Art. 4 Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell'ultimo caso, la sua decisione.

Diventano soci effettivi di AGV le persone che dopo essere ammesse dal Consiglio Direttivo versino all'atto dell'ammissione la quota annuale, stabilita dall'Assemblea.

Tutte le categorie dei soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.5.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi Direttivi.

I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci devono pagare la quota associativa annuale e osservare lo Statuto.

art. 5 La qualifica di socio si perde per:

°decesso;

°morosità conseguente a mancato versamento della quota associativa annuale.

°dimissioni;

°espulsione motivata da parte del Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

art. 6 La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ORGANI SOCIALI

art. 7 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Collegio dei Revisori (se nominato)

ASSEMBLEA

art. 8 L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione – che non può indicare la stessa data della prima - nonché l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto, anche per e-mail, almeno sette giorni prima.

art. 9 L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Segretario. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Ciascun associato dispone di voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

art. 10 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali e attribuzione delle cariche
- °in ordine alle quote associative annue
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso.

La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

art. 11 L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Segretario il Tesoriere ed i Consiglieri
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il rendiconto preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

PRESIDENTE

Art 13

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati:
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Commentato [Stefania 1]: si ricorda che il Presidente può anche essere eletto dall'Assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14

Il collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea dei soci composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile (indicare per quante volte). La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- in alternativa al Collegio dei Revisori dei conti può essere prevista la figura del Revisore unico con le medesime funzioni

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

art. 15 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni¹;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

art. 16 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

art. 17 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ATTIVITÀ SECONDARIE

art. 18 L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

art. 19 La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

art. 20 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.